


**Cassa di Previdenza Aziendale
per il personale del
Monte dei Paschi di Siena**

Documento sul regime fiscale

(aggiornato al 01/01/2018)



Premessa

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono una sintesi della normativa fiscale applicabile alla previdenza complementare in quanto destinate esclusivamente a fornire agli associati un primo orientamento in materia. Non possono pertanto considerarsi esaustive del regime fiscale della previdenza complementare, per una più completa conoscenza del quale si rinvia alle norme di legge e alle interpretazioni ufficiali.

I principali testi legislativi di riferimento sono:

- Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni;
- Testo Unico delle Imposte sui Redditi – T.U.I.R., di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni;
- Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni.

Le principali interpretazioni ufficiali fornite dal Ministero delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate sono contenute nelle circolari:

- Circolare 2/E del 13 febbraio 2015
- Circolare 26 novembre 2012, n. 102/E;
- Circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E;
- Circolare 6 agosto 2001, n. 78/E;
- Circolare 20 marzo 2001, n. 29/E;
- Circolare 9 ottobre 1998, n. 235

La partecipazione a forme di previdenza complementare può idealmente scindersi, da un punto di vista fiscale, in tre momenti: contribuzione, accumulo ed erogazione della prestazione.

Il regime tributario in vigore in Italia prevede una generale esenzione nella fase contributiva, una tassazione nella fase di accumulo ed una tassazione nella fase di erogazione della prestazione. Si tratta del modello ETT (= Esenzione, Tassazione, Tassazione) sinteticamente riportato nella tabella seguente:

Contribuzione	Esenzione
Accumulo	Tassazione
Prestazione	Tassazione

Altro aspetto basilare è quello della presenza di tre differenti regimi o periodi fiscali, succedutesi nel tempo, applicabili alla previdenza complementare.

Ciascun regime ha le proprie regole e temporalmente si suddividono nei seguenti modi:

- 1° periodo fiscale che va fino al 31.12.2000 (convenzionalmente M1);
- 2° periodo fiscale che va dall’ 1.1.2001 al 31.12.2006 (convenzionalmente M2);
- 3° periodo fiscale che va dall’ 1.1.2007 (convenzionalmente M3).



A fronte di ciò, la fiscalità applicata alle posizioni individuali i cui montanti avranno coperto più periodi, seguirà il criterio definito “pro rata temporis” ovvero, per ciascuna fattispecie di prestazione – sia essa definitiva (es. pensionamento) o intermedia (es. anticipazione) – la tassazione sarà il risultato delle disposizioni fiscali pro-tempore vigenti sui montanti ad esse corrispondenti.

Nei paragrafi seguenti si dettagliano le regole fiscali genericamente applicabili alle diverse fasi di partecipazione e tipologie di prestazioni.

1. Regime fiscale dei contributi.

Le regole esposte in questo paragrafo si riferiscono esclusivamente al 3° periodo fiscale, non rilevando la precedente regolamentazione, non più applicabile alla fase contributiva.

Regola generale a decorrere dal 1° gennaio 2007

I contributi annualmente versati dal lavoratore e dal datore di lavoro a forme di previdenza complementari sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite di 5.164,57 euro. Il TFR eventualmente destinato alle forme pensionistiche complementari non costituisce anticipazione del TFR stesso e non rileva ai fini del predetto limite di deducibilità. Il limite annuo di 5.164,57 euro comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007


Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, per una somma pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle predette forme. La maggiore deducibilità annua eccedente il limite di 5.164,57 euro non può comunque superare l'importo di 2.582,29 euro annui.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni.

Le somme che l'Aderente versa al fondo a titolo di reintegro di anticipazioni pregresse concorrono, assieme ai contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal proprio reddito, nei limiti precedentemente detto di 5.164,57 euro. Sulle somme reintegrate eccedenti i limiti annui di deducibilità è riconosciuto all'Aderente, da parte dell'amministrazione finanziaria, un credito d'imposta pari a quella pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. Tale regola è applicabile alle anticipazioni riferibili ai montanti maturati dall' 1.1.2007.

Comunicazioni al Fondo dei contributi non dedotti.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, entro la data in cui sorge il diritto alla prestazione, ciascun Aderente comunica al fondo medesimo l'importo dei contributi versati che



non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tali somme quindi, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione.

Il premio di produttività versato al fondo pensione

Il premio di produttività versato al fondo pensione (somme di cui al comma 182 della Legge di Stabilità del 2016, plafond agevolabile):

- non concorre mai a formare reddito soggetto a tassazione, anche nel caso in cui le somme eccedano il noto plafond di deducibilità di 5.164,57 euro;
- non viene tassato neanche in fase di prestazione.

2. Regime fiscale della posizione in fase di accumulo (rendimenti)

I rendimenti realizzati annualmente dall'investimento dei contributi, ai sensi della legge 190 del 23.12.2014, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, applicata sul risultato netto maturato dai Fondi Pensione in ciascun periodo d'imposta.

Fanno eccezione i rendimenti riferibili alle obbligazioni e ad altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. "white list" tassati al 12,50%.

L'imposta viene prelevata dal patrimonio dei fondi pensione mentre tali rendimenti sono esenti da tassazione al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica complementare.

3. Regime fiscale delle prestazioni, anticipazioni e riscatti

Occorre individuare la parte del montante da cui queste si generano e la "base imponibile".

La quota parte di prestazione che è generalmente assoggettata a tassazione è limitata all'ammontare della stessa proporzionalmente riferibile ai contributi dedotti nel corso della fase di accumulo. I medesimi criteri si applicano in via generale anche nell'ipotesi di anticipazioni e riscatti.


Il calcolo della tassazione è effettuato tenendo distinti i montanti maturati nei tre differenti periodi fiscali. Altro elemento rilevante e discriminante ai fini della tassazione è la distinzione tra vecchi e nuovi iscritti alle forme di previdenza complementare.

Il **Vecchio iscritto** è il soggetto che alla data del 29.4.1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 124/93) risultava iscritto a forme pensionistiche complementari istituite prima del 15.11.1992.

Il **Nuovo iscritto** è il soggetto che ha aderito a forme pensionistiche complementari istituite successivamente al 29.4.1993 per cui non si trova nelle condizioni di cui sopra.

3.1 Prestazioni pensionistiche

Le prestazioni pensionistiche devono obbligatoriamente essere richieste in forma di rendita per almeno il 50% del montante finale accumulato (nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui



all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la prestazione può essere erogata interamente in forma di capitale).

Fanno eccezione a tale regola i vecchi iscritti che hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31.12.2006 per il montante accumulato a partire dal 1.1.2007.

3.2 Prestazioni pensionistiche in forma capitale

Quota parte delle prestazioni fino al 31.12.2000 (M1)

Vecchi iscritti

Sui rendimenti finanziari maturati fino al 31.12.2000 si applica l'aliquota del 12,50% (Risoluzione n.102/E del 2012 dell'Agenzia delle Entrate).

Sull'importo della prestazione in capitale maturata, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione e al netto dei rendimenti finanziari si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota del TFR (comunicata dal datore di lavoro).

Nuovi iscritti

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna media" del Fondo (determinata dal Fondo considerando i parametri contributivi e partecipativi dell'Aderente). Tale aliquota si applica sull'importo della prestazione maturata, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione (ridotti in rapporto alla quota di prestazione erogata in capitale) e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR (riproporzionate in base alla percentuale TFR versato al fondo).

Quota parte delle prestazioni dall'1.1.2001 al 31.12.2006 (M2)

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna media" del Fondo (determinata dal Fondo considerando i parametri contributivi e partecipativi dell'Aderente).


Tale aliquota si applica alla parte imponibile della prestazione pensionistica, determinata al netto dei rendimenti finanziari e dei contributi non sono stati dedotti.

Quota parte delle prestazioni dall' 1.1.2007 (M3)

Vecchi iscritti

In caso di opzione per l'applicazione del nuovo regime di cui all'art. 23 comma 7 del D.Lgs. 252/2005, sull'importo della prestazione in capitale maturata dall' 1.1.2007 si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 15%, con gli stessi meccanismi di riduzione meglio dettagliato nel punto successivo relativo ai nuovi iscritti. Se sussistono le condizioni di cui al primo paragrafo del punto 3.1 il 50% del montante M3 sarà erogato sotto forma di rendita.

In caso di non opzione per il nuovo regime di cui all'art. 23 comma 7 del D.Lgs. 252/2005 le prestazioni maturate dall' 1.1.2007 sono tassate con le regole esposte nel paragrafo precedente, con l'aggravante che sono assoggettati a tassazione anche i rendimenti che hanno scontato l'imposta sostitutiva.



Nuovi iscritti

Si applica una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione del 6% (arrivando così ad un'aliquota del 9% dopo 35 anni). La parte imponibile della prestazione pensionistica è determinata al netto dei rendimenti finanziari e dei contributi non dedotti. Se la data di adesione è anteriore all' 1.1.2007, gli anni di partecipazione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

3.3 Prestazioni pensionistiche in forma di rendita.

Quota parte delle rendite derivante dai montanti maturati fino al 31.12.2000 (M1).

E' applicata la tassazione ordinaria IRPEF quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente su un imponibile pari all'87,5% dell'importo erogato.

Quota parte delle rendite derivante dai montanti maturati dall'1.1.2001 al 31.12.2006 (M2).

E' applicata la tassazione ordinaria IRPEF quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente sulla parte imponibile derivante dai contributi dedotti e dal TFR conferito al Fondo.

E' esente da tassazione la componente derivante dai rendimenti finanziari e dai contributi non dedotti. Sulla parte di rendita costituita dal rendimento finanziario di ciascuna rata (rivalutazione) è applicata annualmente un'imposta sostitutiva del 26%.


Quota parte delle rendite derivante dai montanti maturati dall' 1.1.2007 (M3).

E' applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0.30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione del 6% (arrivando così ad un'aliquota del 9% dopo 35 anni). E' esente da tassazione la componente derivante dai rendimenti finanziari e dai contributi non dedotti. Sulla parte di rendita costituita dal rendimento finanziario di ciascuna rata (rivalutazione) è applicata annualmente un'imposta sostitutiva del 26%.

R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata).

Tutta la parte imponibile della R.I.T.A. è assoggettata alla ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6% (arrivando così ad un'aliquota del 9% dopo 35 anni). A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1.1.2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

Il percettore della R.I.T.A. ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva facendola constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso, la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.



Le somme erogate a titolo di R.I.T.A. sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente ai montanti maturati fino al 31.12.2000 (M1) e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1.1.2001 al 31.12.2006 (M2) e successivamente a quelli maturati dal 1.1.2007 (M3).

3.4 Anticipazioni

Quota parte delle anticipazioni sui montanti maturati fino al 31.12.2000 (M1).

Vecchi iscritti

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna media" del Fondo (determinata dal Fondo, considerando i parametri contributivi e partecipativi dell'Aderente). Tale aliquota si applica sull'importo della prestazione in capitale, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione.

Nuovi iscritti

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna media" del Fondo (determinata dal Fondo, considerando i parametri contributivi e partecipativi dell'Aderente). Tale aliquota si applica sull'importo della prestazione in capitale, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 2% annuo della sua retribuzione e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR (riproporzionate in base alla percentuale di TFR versato al Fondo).

Quota parte delle anticipazioni sui montanti maturati dall' 1.1.2001 al 31.12.2006 (M2).

Le anticipazioni sono assoggettate alla medesima tassazione prevista per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale. L'imponibile però è determinato al netto dei contributi non dedotti ma al lordo dei rendimenti finanziari, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.


Quota parte delle anticipazioni sui montanti maturati dall' 1.1.2007 (M3).

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta, applicata sulla somma erogata al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta pari al:

- 15%, ridotta di una quota dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%, nel caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche;

- 23% nel caso di richiesta di anticipazione per :

1. Acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli, realizzazione di interventi di ristrutturazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Testo unico delle



**Cassa di Previdenza Aziendale
per il personale del
Monte dei Paschi di Siena**

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/01, relativamente alla prima casa di abitazione;

2. Ulteriori esigenze dell'Aderente.

N.B.: I "vecchi iscritti", qualora per effetto dell'anticipazione disinvestano parte del montante maturato dall'1.1.2007 (M3) con applicazione delle disposizioni normative previste dal D.Lgs. 252/2005, perdono la facoltà descritta al punto 3.1. di non optare per il nuovo regime di cui all'art. 23 comma 7 del D.Lgs. 252/2005, con conseguente erogazione del 50% del montante M3 sotto forma di rendita.

3.5 Riscatti

Quota parte dei riscatti sui montanti maturati fino al 31.12.2000 (M1).

Vecchi iscritti

Sui rendimenti finanziari maturati fino al 31.12.2000 si applica l'aliquota del 12,50% (Risoluzione n.102/E del 2012 dell'Agenzia delle Entrate

Sull'importo della prestazione in capitale maturata, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione e al netto dei rendimenti finanziari si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota del TFR (comunicata dal datore di lavoro).

Nuovi iscritti

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna media" del Fondo (determinata dal Fondo considerando i parametri contributivi e partecipativi dell'Aderente). Tale aliquota si applica sull'importo della prestazione maturata, al netto dei contributi versati dal dipendente non

eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione (ridotti in rapporto alla quota di prestazione erogata in capitale) e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR (riproporzionate in base alla percentuale TFR versato al fondo).3.4.2.

Quota parte dei riscatti sui montanti maturati dall'1.1.2001 al 31.12.2006 (M2).

Per il trattamento fiscale dei riscatti erogati sui montanti accumulati nel secondo periodo fiscale è necessario distinguere tra la "volontarietà" o l' "involontarietà" degli stessi.


Riscatto c.d. "volontario" (es. licenziamento, dimissioni ...)

E' applicata la tassazione ordinaria IRPEF quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente sulla parte imponibile derivante dai contributi dedotti e dal TFR conferito al Fondo. Sono esenti da tassazione i rendimenti finanziari e i contributi non dedotti.

Riscatto c.d. "involontario" (es. mobilità, cassa integrazione, invalidità ...)

Sia in caso di riscatto parziale (primo 50% per mobilità e cassa integrazione) sia in caso di riscatto totale (invalidità) viene applicato il regime fiscale proprio del periodo d'imposta già descritto nel paragrafo 3.2 concernente la prestazione pensionistica in forma capitale;

Quota parte dei riscatti sui montanti maturati dall'1.1.2007 (M3).



**Cassa di Previdenza Aziendale
per il personale del
Monte dei Paschi di Siena**

In via generale le somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale (al netto dei rendimenti finanziari e dei contributi non dedotti) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%.

Lo stesso imponibile è invece assoggettato ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6%, nei seguenti casi :

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (riscatto parziale);
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, ovvero a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (riscatto totale);
- morte dell'Aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

4. Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal D.Lgs. 252/2005 sono esenti da ogni onere fiscale.